MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.M. 17 febbraio 2022, n. 28 recante "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022";

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla GURI n. 241 del 08.10.2021, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021- Supplemento Ordinario n. 50. concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2022 n. 25, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, relativo all'assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno 2022 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri");

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cosiddetto "Decreto Rilancio");

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni");

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni bis");

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

VISTO l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la nota prot. n. 31/0005937 del 08.09.2015 del Segretariato Generale, con la quale è stata trasmessa la circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo di approvvigionamento per le Amministrazioni statali per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre - Suppl. Ordinario n. 70, che contiene una manovra di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.lgs. n. 50/2016, che ribadisce gli obblighi introdotti dalla sopra citata legge;

VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che contiene ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;

VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 31/7597 del 04.10.2016 avente ad oggetto "Indicazioni in materia di affidamenti a soggetti esterni" il Segretariato Generale, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne volte all'effettiva attuazione del principio di buona amministrazione, come ribadito anche dalla Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, ha richiesto l'esplicitazione formale dei motivi sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ottica del continuo miglioramento

tecnologico delle funzionalità utilizzate dallo stesso, ha acquisito una soluzione in Cloud per la gestione avanzata delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) e che successivamente, attraverso la Trattativa Diretta n. 33/470 del 23.07.2021 con la società IN.TE.S.A. S.p.A., si è dotato di un applicativo erogato in modalità SAAS per la gestione dei relativi servizi di manutenzione e assistenza connessi denominato *MailDocPro*;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale gestione avanzata i dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzano il sopra citato gestionale *MailDocPro*, soluzione funzionale all'inoltro e alla ricezione della corrispondenza istituzionale tramite caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC);

CONSIDERATO che per il suo corretto utilizzo l'applicativo *MailDocPro* necessita di essere associato a delle Unità Operative;

CONSIDERATO che in data 09.09.2022 il personale tecnico in servizio presso la scrivente Direzione ha manifestato la necessità della creazione di n. 3 (tre) nuove caselle PEC per le esigenze della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che unitamente alla predetta richiesta, i suddetti tecnici hanno rappresentato l'indisponibilità in seno all'Amministrazione delle Unità Operative necessarie per la creazione di nuove caselle PEC divisionali;

CONSIDERATO che per le ragioni innanzi esposte l'Amministrazione ha l'esigenza di acquistare un numero congruo e soddisfacente di Unità Operative da associare al citato gestionale *MailDocPro* utilizzato dal personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter creare nuove caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC);

CONSIDERATO necessario acquistare n. 5 (cinque) Unità Operative, sia per soddisfare l'attuale esigenza dell'Amministrazione, sia per garantire un'eventuale funzione di scorta evitando al contempo un'eccessiva parcellizzazione della spesa ed assicurando la possibilità di rispondere a future esigenze in tal senso;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all'acquisizione di n. 5 (cinque) Unità Operative;

CONSIDERATO che nell'offerta tecnica trasmessa dalla società IN.TE.S.A. S.p.A nell'ambito della Trattativa Diretta n. 33/470 del 23.07.2021 erano elencate le componenti opzionali a richiesta tra cui il Pacchetto estensione fino a 5 UO aggiuntive;

CONSIDERATO che l'acquisizione della fornitura in parola riveste carattere di urgenza, stante la necessità di attivare con tempestività le nuove caselle divisionali di Posta Elettronica Certificata per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 68 del D.lgs. n. 50/2016, concernente le "Specifiche tecniche", prescrive di indicare la motivazione eccezionale dell'indicazione del marchio del prodotto qualora non possa essere fatto il ricorso a prodotti equivalenti;

CONSIDERATO che è necessario indicare la marca, in quanto l'acquisizione in parola concerne Unità Operative a marchio IN.TE.S.A., prodotti utilizzati attualmente dall'Amministrazione in funzione della gestione avanzata della PEC e dell'applicativo *MailDocPro* attualmente in uso, e che non possono essere sostituiti con prodotti equivalenti data l'incompatibilità di questi ultimi con le soluzioni innanzi richiamate;

RITENUTO individuare un operatore specializzato che possa erogare all'Amministrazione la fornitura richiesta;

RITENUTO necessario dover procedere all'acquisto della suddetta fornitura attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma www.acquistinretepa.it ed in particolare lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSULTATO, pertanto, lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

INDIVIDUATA l'iniziativa "SERVIZI" attualmente attiva, categoria "Servizi ICT - Supporto e consulenza in ambito ICT";

VISIONATA l'iniziativa "SERVIZI" attualmente attiva, categoria "Servizi ICT - Supporto e consulenza in ambito ICT" ed in particolare il prodotto "installazione hardware e software";

CONSIDERATO che il prodotto "installazione hardware e software" con codice prodotto "36P0D7" è presente nel catalogo del fornitore IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi, con sede in Strada Pianezza, n. 289, 10151 - Torino, P. IVA 05262890014;

RILEVATO che il costo complessivo per la fornitura del prodotto denominato "installazione hardware e software" risulta essere pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) IVA esclusa per l'acquisto di n. 5 (cinque) Unità Operative;

CONSIDERATO che la congruità del prezzo è stata verificata in relazione a precedenti e similari affidamenti effettuati dalla scrivente Direzione nel corso degli anni, nonché in relazione al prezzo indicato nell'offerta tecnica oggetto della Trattativa Diretta n. 33/470 del 23.07.2021 finalizzata all'acquisizione dell'applicativo *MailDocPro*;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione delle Linee Guida n. 4 di ANAC al punto 4.3.2 dispone che per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a € 1.000,00 (euro mille/00), la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica;

CONSIDERATO, altresì, che il paragrafo 3.7 delle citate Linee Guida di Anac n. 4 stabilisce che negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 (euro mille/00), è consentito derogare all'applicazione del citato paragrafo riguardante il reinvito di operatori già consultanti, con scelta, sinteticamente motivata;

CONSIDERATO che il costo complessivo della fornitura, IVA esclusa, è pertanto inferiore alla soglia ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi è un'azienda del Gruppo IBM che dal 1987 affianca i clienti nel percorso di digitalizzazione aziendale in tutti i principali mercati, fornendo servizi e soluzioni SaaS in ottica end to end ed agendo come interlocutore unico lungo tutta la supply chain;

CONSIDERATO che la società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi promuove lo sviluppo di processi più intelligenti, agili e dinamici, mediante piattaforme tecnologiche in grado di portare valore a tutto il business, grazie all'integrazione di servizi ampiamente collaudati con soluzioni innovative quali IOT, Analytics, Blockchain e Intelligenza Artificiale;

CONSIDERATO dunque, per le ragioni innanzi esposte, che la società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi, P.IVA 05262890014, è da ritenersi soggetto idoneo per le esperienze maturate nel settore e per aver eseguito in precedenza forniture a regola d'arte, nel pieno rispetto delle tempistiche collegate alle esigenze dell'Amministrazione e senza applicazione di alcuna penale nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

ACCERTATO, pertanto, l'affidabilità e l'idoneità della società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, come innanzi specificato e come previsto dal sopra citato art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, detta una disciplina in deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023;

CONSIDERATO che il succitato art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, dispone, al comma 2, lettera a), che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RAVVISATO che ricorrono i presupposti di legge per l'affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati all'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sottosoglia) del D.lgs. n. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità enunciati all'articolo 30, comma 1 del medesimo Codice;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) le Amministrazioni possono acquistare beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria anche tramite il canale dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) effettuando l'acquisto del servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale www.acquistinretepa.it;

PRESO ATTO che l'Ordine Diretto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che la scrivente ha provveduto a verificare la regolarità contributiva della società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi mediante acquisizione del DURC, prot. INAIL_33402037, rilasciato in data 10.06.2022 e custodito agli atti degli Uffici della Direzione;

RITENUTO, pertanto, procedere alla creazione di un Ordine diretto di Acquisto (OdA), generato automaticamente dal sistema, da inviare alla società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi iscritta all'iniziativa "SERVIZI", categoria "Servizi ICT - Supporto e consulenza in ambito ICT" individuata sulla base delle già menzionate verifiche e valutazioni;

ATTESO CHE al contratto saranno pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bando "SERVIZI" oggetto dell'OdA;

VISTI gli atti predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione ed in particolare quello relativo all'Ordine di Acquisto (OdA);

RITENUTA la conformità del medesimo alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la sottoscritta è stata incaricata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della titolarità della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio;
Tanto premesso,

D E C R E T A

Articolo 1

La scrivente Direzione Generale provvederà pertanto, secondo i termini di cui agli atti medesimi, ad effettuare un Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA nell'ambito dell'iniziativa " SERVIZI", categoria "Servizi ICT - Supporto e consulenza in ambito ICT" con la società IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi, con sede in Strada Pianezza, n. 289, 10151 - Torino, P. IVA 05262890014, per l'acquisto della fornitura di cui in premessa, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 (nella momentanea sospensione dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016).

Articolo 2

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Dott. Sandro Alfieri, funzionario della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

Articolo 3

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta in premessa verrà posta a carico del capitolo di Bilancio 1746 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Condemi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.